



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI
VILLA D'ALME' PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI RISERVA AI SENSI
DELL'ART. 10 DELLA L.R. 91/83
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E INTEGRAZIONI**

*(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del
01/06/1998 e n.31 del 21/06/2002)*

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Condizioni per la riserva.....	3
Art. 3 - Priorità delle riserve.....	4
Art. 3 bis - Inserimento di soggetti in situazione di grave disagio sociale.....	4
Art. 4 - Parità di punteggio.....	5
Art. 5 - Aggiornamento della graduatoria.....	5

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83 e dell'art. 1 della L.R. 4/97.

Art. 2 - Condizioni per la riserva

1. Può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, al nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni e integrazioni, sia almeno in una delle seguenti situazioni sotto citate:

a) Art. 10 L.R. 91/83

Primo comma:

- Per necessità di pubblica utilità;
- Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
- Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale;

b) Art. 10 L.R. 91/83

Secondo comma:

- Per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) Art. 1 L.R. 4/97

Primo comma:

- Fino al 31.12.1998 per i nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore alla data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati in graduatoria di cui all'art.8 della L.R. 91/83 con l'esclusione delle famiglie nei confronti delle quali sia stata dichiarata la decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza di requisiti o per morosità e che siano già collocate nella graduatoria definitiva.

Tale riserva può essere esercitata dal comune fino alla capienza massima del 30% degli alloggi che si rendono disponibili annualmente.

Art. 3 - Priorità delle riserve

1) Al fine di stabilire le priorità nell'assegnazione degli alloggi riservati si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie-economiche delle famiglie interessate.

Pertanto, ai richiedenti vengono attribuiti dei punteggi valutando le condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare di appartenenza.

2) I punteggi sono così articolati:

a) Condizioni oggettive (non cumulabili tra loro):

Per necessità di pubblica utilità	punti 8
Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	Punti 5
Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale	punti 5
Per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi ERP	punti 5
Sentenza di sfratto (scadenza cronologica): se, dalla sentenza esecutiva di sfratto, la data di rilascio dell'alloggio deve avvenire: entro 6 (sei) mesi da 6 (sei) mesi a 1 (un) anno oltre 1 (un) anno	punti 4 punti 3 punti 2
Alloggio improprio o dichiarato ant igienico	punti 4

b) Condizioni soggettive (cumulabili tra loro):

Reddito familiare: inferiore a 4 ml. pro-capite inferiore a 6 ml. pro-capite inferiore a 8 ml. pro-capite	punti 5 punti 3 punti 2
Persone sole con minori a carico	punti 2
Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap: un portatore di handicaps qualora vi fossero più portatori di handicaps per ognuno degli altri	punti 6 punti 3
Criterio di residenza (fino ad un massimo di punti 7): per ogni triennio maturato di residenza in Villa D'Almè	punti 1

Art. 3 bis - Inserimento di soggetti in situazione di grave disagio sociale

In situazioni di grave disagio sociale i soggetti beneficiari, ai fini del perfezionamento dell'assegnazione dell'alloggio, sono tenuti a seguire un progetto individualizzato definito e concordato con l'assistente sociale comunale. Tale progetto assolve lo scopo di offrire la possibilità di un cambiamento di vita, al fine di tutelare il beneficiario ed i soggetti inseriti nel medesimo contesto abitativo per una serena e civile convivenza di vicinato. In caso di mancata volontà di adesione, il beneficiario decade dalla graduatoria. L'assegnazione dell'alloggio resta comunque subordinata alla positiva conduzione del progetto, per la durata di almeno sei mesi, verificata dall'assistente sociale.

Art. 4 - Parità di punteggio

In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti l'alloggio verrà assegnato a chi da più tempo risiede in Villa d'Almè. In caso di ulteriore parità di punteggio, l'alloggio verrà assegnato a chi possiede minor reddito. Qualora risultasse un'ulteriore situazione di parità l'assegnazione avverrà mediante sorteggio.

Art. 5 - Aggiornamento della graduatoria

Il comune provvede, periodicamente o in caso di necessità, ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica.